

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

**Contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento della passerella ciclopedonale di Compiobbi e collegamenti ciclabili tra Piazza Mazzini e la stazione ferroviaria in località Compiobbi nel Comune di Fiesole ed il Parco fluviale dell'Arno in località Vallina nel Comune di Bagno a Ripoli – CIG 700546763F - CUP B21B14000660003**

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana che all'art. 1 prevedono che “la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 88 del 30/12/2015 di approvazione della macrostruttura organizzativa della Città metropolitana;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemiladiciassette (2017) addì dieci (10) del mese di ottobre, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour

n. 1, dinanzi a me Dott.ssa Laura Monticini, Vice Segretario Vicario della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 69 del 31/12/2015, autorizzata a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Ing. Carlo FERRANTE**, nato a Trento (TN) il 04/01/1963, il quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto "Stazione Appaltante") con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione "Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili", come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 70 del 31/12/2015, in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

- **Arch. Beatrice GENTILI**, nata a Montecatini Terme (PT) il 29/04/1964, domiciliata per la carica come in appresso, la quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore Speciale, giusta procura speciale, del 24/11/2014, Rep. n. 28930, Raccolta 10110 Notaio Dott. Claudio Giannotti, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, dell'Impresa Appaltatrice Politecnica - Ingegneria ed Architettura - Società Cooperativa, con sede legale in Modena, Via Galileo Galilei 220 (CAP 41126), C.F./Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 00345720361, iscritta al n. 154857 del REA e iscritta all'Albo delle Società Cooperative presso il Registro delle Imprese di Modena al n. A104618, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (in seguito solo

R.T.P. per brevità) costituito, come da atto in data 04/08/2017 Rep. n. 115833 – registrato a Prato (PO) il 07/08/2017 al n. 9935 Serie 1T, con firme autenticate dal Dott. Gennaro Galdo, notaio in Prato (PO), iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, fra essa medesima e le mandanti Imprese:

- Studio Tecnico Associato di Ingegneria di Prof. Ing. Andrea Vignoli e Ing. Claudio Consorti con sede legale in Prato (PO), Via F. Ferrucci 232 (CAP 59100), C.F./P.IVA. 01889530976,

- Bartelletti Raffaello nato a Serravezza (LU) il 25/11/1932, residente a Pisa (PI) Viale Giovanni Pisano 27/D Codice Fiscale BRT RFL 32S25 I622I, P./IVA 00019890508, Libero Professionista,

Raggruppamento in seguito denominato anche con il termine “Prestatore di Servizi”.

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Vice Segretario Generale rogante sono certa, premettono che:

a) con Determinazione Dirigenziale n. 392 in data 13/03/2017, esecutiva, la Stazione Appaltante:

- ha approvato il progetto esecutivo riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva e di redazione del piano di sicurezza e coordinamento per i lavori di realizzazione della passerella ciclopedonale di Compiobbi e collegamenti ciclabili tra Piazza Mazzini e la stazione ferroviaria in loc. Compiobbi nel Comune di Fiesole ed il Parco fluviale dell'Arno in località Vallina nel Comune di Bagno a Ripoli dell'importo complessivo di € 120.044,96 di cui € 94.612,99 per servizi tecnici a base di gara;

- ha disposto di individuare il contraente con procedura negoziata a norma dell'art. 36 c. 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. (da ora denominato Codice), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- b) con Determinazione Dirigenziale n. 1082 del 17/07/2017, esecutiva, previa effettuazione delle verifiche di legge a cura del Dirigente responsabile della procedura di gara, il servizio è stato aggiudicato definitivamente al R.T.P. Politecnica - Ingegneria e Architettura - Società Cooperativa (mandataria)/Studio Tecnico Associato di Ingegneria di Prof. Ing. Andrea Vignoli e Ing. Claudio Consorti/Bartelletti Raffaello (mandanti), con sede legale in Via Galileo Galilei 220 Modena (MO), per l'importo di € 62.349,96 (euro sessantaduemilatrecentoquarantanove/96) al netto del ribasso d'asta del 34,10%, oltre IVA;
- c) per la suddetta gara sono state effettuate, dalla Direzione responsabile della procedura di gara, le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;
- d) la spesa è finanziata – come da impegni indicati nella suddetta determina n. 1082/2017 – con fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze;
- e) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice ed il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;

- f) ai sensi dell'art. 48 del Codice le prestazioni oggetto del presente contratto saranno eseguite dalle imprese costituenti il R.T.P. nella seguente percentuale:
- Politecnica - Ingegneria ed Architettura - Società Cooperativa: 68%;
  - Studio Tecnico Associato di Ingegneria di Prof. Ing. Andrea Vignoli e Ing. Claudio Consorti: 2%;
  - Bartelletti Raffaello: 30%;
- g) con scrittura privata del 05/10/2017, allegata al contratto, sono state indicate le parti del servizio e le specifiche attività tecniche che verranno svolte da ciascun componente del R.T.P.;
- h) il Prestatore di Servizi ha indicato in sede di offerta di non volersi avvalere del subappalto;
- i) le parti dichiarano inoltre che ai sensi di quanto previsto dall'art 26 c.3 bis D.lgs 81/2008, per il presente contratto avente ad oggetto servizi di natura intellettuale, non è richiesta la redazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento**

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice è, per il presente appalto, il Dott. Geol. Leonardo Ermini.

#### **ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto e corrispettivo**

La Stazione Appaltante affida al Prestatore di Servizi, che accetta, l'appalto riguardante l'esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento relativo a "Passerella ciclopedonale di Compiobbi e collegamenti ciclabili tra Piazza Mazzini e la stazione ferroviaria, località Compiobbi, Comune di Fiesole ed il Parco Fluviale dell'Arno, loc.Vallina, come individuati negli atti progettuali e di gara. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante al Prestatore di Servizi per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato, secondo l'offerta presentata in sede di gara, in complessivi € 62.349,96 (Euro sessantaduemilatrecentoquarantanove/96), oltre IVA nella misura di legge.

#### **ARTICOLO 4 - Modalità di esecuzione del servizio**

Il servizio verrà svolto sulla base del Capitolato nonché dell'offerta tecnica presentata in sede di gara e allegata al contratto. Il Prestatore di Servizi è tenuto a predisporre versioni aggiornate del progetto in esito a richieste effettuate alla Stazione Appaltante da parte di Enti deputati al rilascio di autorizzazioni con particolare riferimento agli aspetti di tutela idraulica e paesaggistica dei luoghi di intervento. Il Prestatore di Servizi si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, fino all'approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Qualora in sede di esecuzione si rendesse necessario dar luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un'insufficiente o errata previsione, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del

piano di sicurezza, il progettista risponderà personalmente nei confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi. Il Prestatore di Servizi incaricato deve inoltre introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

#### **ARTICOLO 5 - Pagamento**

Il compenso, è corrisposto nella misura del 43% alla approvazione in conferenza dei servizi del Progetto Definitivo dell'intervento e al 57% alla avvenuta Validazione del Progetto Esecutivo dell'intervento. In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva del Prestatore di Servizi, del subappaltatore e/o subcontraente, è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

Il Prestatore di Servizi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente i conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicati con nota del 24/07/2017 per lo Studio Tecnico Associato di Ingegneria di Prof. Ing. Andrea Vignoli e Ing. Claudio Consorti, con nota del 25/07/2017 per la Ditta Bartelletti Raffaello e con nota del 28/07/2017 per Politecnica - Ingegneria ed Architettura - Società Cooperativa con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed

alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Il Prestatore di Servizi si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo.

Il Prestatore di Servizi si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Così come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana, l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l'addebito al beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit).

**ARTICOLO 6 - Cessione contratto e crediti, subappalto e cause di  
risoluzione e recesso.**

Come indicato all'art. 15 del Capitolato, in conformità con quanto disposto dall'art. 105 del Codice, è assolutamente vietata, a pena di nullità, la cessione,

totale o parziale, ad altra impresa del servizio oggetto del contratto, salvo quanto previsto all'art. 106 dello stesso Codice.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto, vantati dall'impresa aggiudicataria verso la Città metropolitana di Firenze, può avvenire nel rispetto delle disposizioni e con le modalità di cui all'art. 106 del Codice.

Il Prestatore di Servizi non potrà avvalersi del subappalto fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 31 c. 8 del Codice.. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;
- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 11.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice e all'art. 15 del Capitolato. La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto al Prestatore di Servizi di recedere dal contratto.

### **ARTICOLO 7 - Garanzia Fidejussoria e Polizza assicurativa**

Ai sensi dell'art. 103 del Codice il Prestatore di Servizi, ad impegno dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, ha prestato garanzia fidejussoria di € 30.052,68 mediante polizza fidejussoria n. 2184345 e n. 1 Appendice del 05/10/2017 rilasciata da COFACE Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale 056 di Bologna (BO), con le previsioni espresse di cui al c. 4 dell'art. 103, conservata agli atti dell'ufficio.

Ai sensi dell'art 24 del Codice s.m.i. il Prestatore di Servizi dovrà stipulare polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei servizi progettati, come da dichiarazione del 03/08/2017 rilasciata dalla compagnia AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, di Milano.

### **ARTICOLO 8 - Norme regolatrici**

Il Prestatore di Servizi dichiara di aver preso esatta conoscenza ed accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato speciale e si obbliga a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori nonché le disposizioni e le prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal RUP.

### **ARTICOLO 9 - Spese contrattuali e registrazione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico del Prestatore di Servizi sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifici del 28/07/2017 e del 21/09/2017.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

L'imposta di bollo sugli allegati "A" e "B" al presente contratto è stata assolta tramite contrassegno telematico n. 01161869100957 e n. 01161869290458.

### **ARTICOLO 10 - Controversie**

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI Titolo 1 "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

### **ARTICOLO 11 - Codici di comportamento**

Il Prestatore di Servizi dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Città metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana, adottato con

deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

### **ARTICOLO 12 - Tutela dati personali**

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Prestatore di Servizi che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

### **ARTICOLO 13 - Elenco Allegati**

Allegati parte integrante:

Allegato "A" Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

Allegato "B" Offerta Tecnica presentata dal Prestatore di Servizi.

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:

Elaborato A Relazione Tecnico Illustrativa

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.

Scrittura privata indicante la parti di prestazione

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero tredici (13) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo

sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

**Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Carlo Ferrante**

**Per il RTP Politecnica - Ingegneria ed Architettura - Società Cooperativa  
(mandataria): F.to Beatrice Gentili**

**Il Vice Segretario Generale: F.to Laura Monticini**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l'Imprenditore dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 5, 6, 10 e 11 del presente contratto.

**Per la RTP Politecnica - Ingegneria ed Architettura - Società  
Cooperativa (mandataria): F.to Beatrice Gentili**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

**Contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento della passerella ciclopedonale di Compiobbi e collegamenti ciclabili tra Piazza Mazzini e la stazione ferroviaria in località Compiobbi nel Comune di Fiesole ed il Parco fluviale dell'Arno in località Vallina nel Comune di Bagno a Ripoli – CIG 700546763F - CUP B21B14000660003**

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana che all'art. 1 prevedono che “la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 88 del 30/12/2015 di approvazione della macrostruttura organizzativa della Città metropolitana;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemiladiciassette (2017) addì dieci (10) del mese di ottobre, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour

n. 1, dinanzi a me Dott.ssa Laura Monticini, Vice Segretario Vicario della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 69 del 31/12/2015, autorizzata a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Ing. Carlo FERRANTE**, nato a Trento (TN) il 04/01/1963, il quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto "Stazione Appaltante") con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione "Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili", come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 70 del 31/12/2015, in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

- **Arch. Beatrice GENTILI**, nata a Montecatini Terme (PT) il 29/04/1964, domiciliata per la carica come in appresso, la quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore Speciale, giusta procura speciale, del 24/11/2014, Rep. n. 28930, Raccolta 10110 Notaio Dott. Claudio Giannotti, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, dell'Impresa Appaltatrice Politecnica - Ingegneria ed Architettura - Società Cooperativa, con sede legale in Modena, Via Galileo Galilei 220 (CAP 41126), C.F./Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 00345720361, iscritta al n. 154857 del REA e iscritta all'Albo delle Società Cooperative presso il Registro delle Imprese di Modena al n. A104618, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (in seguito solo

R.T.P. per brevità) costituito, come da atto in data 04/08/2017 Rep. n. 115833 – registrato a Prato (PO) il 07/08/2017 al n. 9935 Serie 1T, con firme autenticate dal Dott. Gennaro Galdo, notaio in Prato (PO), iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, fra essa medesima e le mandanti Imprese:

- Studio Tecnico Associato di Ingegneria di Prof. Ing. Andrea Vignoli e Ing. Claudio Consorti con sede legale in Prato (PO), Via F. Ferrucci 232 (CAP 59100), C.F./P.IVA. 01889530976,

- Bartelletti Raffaello nato a Serravezza (LU) il 25/11/1932, residente a Pisa (PI) Viale Giovanni Pisano 27/D Codice Fiscale BRT RFL 32S25 I622I, P./IVA 00019890508, Libero Professionista,

Raggruppamento in seguito denominato anche con il termine “Prestatore di Servizi”.

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Vice Segretario Generale rogante sono certa, premettono che:

a) con Determinazione Dirigenziale n. 392 in data 13/03/2017, esecutiva, la Stazione Appaltante:

- ha approvato il progetto esecutivo riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva e di redazione del piano di sicurezza e coordinamento per i lavori di realizzazione della passerella ciclopedonale di Compiobbi e collegamenti ciclabili tra Piazza Mazzini e la stazione ferroviaria in loc. Compiobbi nel Comune di Fiesole ed il Parco fluviale dell'Arno in località Vallina nel Comune di Bagno a Ripoli dell'importo complessivo di € 120.044,96 di cui € 94.612,99 per servizi tecnici a base di gara;

- ha disposto di individuare il contraente con procedura negoziata a norma dell'art. 36 c. 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. (da ora denominato Codice), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- b) con Determinazione Dirigenziale n. 1082 del 17/07/2017, esecutiva, previa effettuazione delle verifiche di legge a cura del Dirigente responsabile della procedura di gara, il servizio è stato aggiudicato definitivamente al R.T.P. Politecnica - Ingegneria e Architettura - Società Cooperativa (mandataria)/Studio Tecnico Associato di Ingegneria di Prof. Ing. Andrea Vignoli e Ing. Claudio Consorti/Bartelletti Raffaello (mandanti), con sede legale in Via Galileo Galilei 220 Modena (MO), per l'importo di € 62.349,96 (euro sessantaduemilatrecentoquarantanove/96) al netto del ribasso d'asta del 34,10%, oltre IVA;
- c) per la suddetta gara sono state effettuate, dalla Direzione responsabile della procedura di gara, le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;
- d) la spesa è finanziata – come da impegni indicati nella suddetta determina n. 1082/2017 – con fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze;
- e) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice ed il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;

- f) ai sensi dell'art. 48 del Codice le prestazioni oggetto del presente contratto saranno eseguite dalle imprese costituenti il R.T.P. nella seguente percentuale:
- Politecnica - Ingegneria ed Architettura - Società Cooperativa: 68%;
  - Studio Tecnico Associato di Ingegneria di Prof. Ing. Andrea Vignoli e Ing. Claudio Consorti: 2%;
  - Bartelletti Raffaello: 30%;
- g) con scrittura privata del 05/10/2017, allegata al contratto, sono state indicate le parti del servizio e le specifiche attività tecniche che verranno svolte da ciascun componente del R.T.P.;
- h) il Prestatore di Servizi ha indicato in sede di offerta di non volersi avvalere del subappalto;
- i) le parti dichiarano inoltre che ai sensi di quanto previsto dall'art 26 c.3 bis D.lgs 81/2008, per il presente contratto avente ad oggetto servizi di natura intellettuale, non è richiesta la redazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento**

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice è, per il presente appalto, il Dott. Geol. Leonardo Ermini.

#### **ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto e corrispettivo**

La Stazione Appaltante affida al Prestatore di Servizi, che accetta, l'appalto riguardante l'esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento relativo a "Passerella ciclopedonale di Compiobbi e collegamenti ciclabili tra Piazza Mazzini e la stazione ferroviaria, località Compiobbi, Comune di Fiesole ed il Parco Fluviale dell'Arno, loc.Vallina, come individuati negli atti progettuali e di gara. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante al Prestatore di Servizi per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato, secondo l'offerta presentata in sede di gara, in complessivi € 62.349,96 (Euro sessantaduemilatrecentoquarantanove/96), oltre IVA nella misura di legge.

#### **ARTICOLO 4 - Modalità di esecuzione del servizio**

Il servizio verrà svolto sulla base del Capitolato nonché dell'offerta tecnica presentata in sede di gara e allegata al contratto. Il Prestatore di Servizi è tenuto a predisporre versioni aggiornate del progetto in esito a richieste effettuate alla Stazione Appaltante da parte di Enti deputati al rilascio di autorizzazioni con particolare riferimento agli aspetti di tutela idraulica e paesaggistica dei luoghi di intervento. Il Prestatore di Servizi si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, fino all'approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Qualora in sede di esecuzione si rendesse necessario dar luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un'insufficiente o errata previsione, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del

piano di sicurezza, il progettista risponderà personalmente nei confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi. Il Prestatore di Servizi incaricato deve inoltre introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

#### **ARTICOLO 5 - Pagamento**

Il compenso, è corrisposto nella misura del 43% alla approvazione in conferenza dei servizi del Progetto Definitivo dell'intervento e al 57% alla avvenuta Validazione del Progetto Esecutivo dell'intervento. In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva del Prestatore di Servizi, del subappaltatore e/o subcontraente, è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

Il Prestatore di Servizi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente i conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicati con nota del 24/07/2017 per lo Studio Tecnico Associato di Ingegneria di Prof. Ing. Andrea Vignoli e Ing. Claudio Consorti, con nota del 25/07/2017 per la Ditta Bartelletti Raffaello e con nota del 28/07/2017 per Politecnica - Ingegneria ed Architettura - Società Cooperativa con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed

alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Il Prestatore di Servizi si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo.

Il Prestatore di Servizi si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Così come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana, l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l'addebito al beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit).

**ARTICOLO 6 - Cessione contratto e crediti, subappalto e cause di  
risoluzione e recesso.**

Come indicato all'art. 15 del Capitolato, in conformità con quanto disposto dall'art. 105 del Codice, è assolutamente vietata, a pena di nullità, la cessione,

totale o parziale, ad altra impresa del servizio oggetto del contratto, salvo quanto previsto all'art. 106 dello stesso Codice.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto, vantati dall'impresa aggiudicataria verso la Città metropolitana di Firenze, può avvenire nel rispetto delle disposizioni e con le modalità di cui all'art. 106 del Codice.

Il Prestatore di Servizi non potrà avvalersi del subappalto fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 31 c. 8 del Codice.. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;
- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 11.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice e all'art. 15 del Capitolato. La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto al Prestatore di Servizi di recedere dal contratto.

#### **ARTICOLO 7 - Garanzia Fidejussoria e Polizza assicurativa**

Ai sensi dell'art. 103 del Codice il Prestatore di Servizi, ad impegno dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, ha prestato garanzia fidejussoria di € 30.052,68 mediante polizza fidejussoria n. 2184345 e n. 1 Appendice del 05/10/2017 rilasciata da COFACE Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale 056 di Bologna (BO), con le previsioni espresse di cui al c. 4 dell'art. 103, conservata agli atti dell'ufficio.

Ai sensi dell'art 24 del Codice s.m.i. il Prestatore di Servizi dovrà stipulare polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei servizi progettati, come da dichiarazione del 03/08/2017 rilasciata dalla compagnia AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, di Milano.

#### **ARTICOLO 8 - Norme regolatrici**

Il Prestatore di Servizi dichiara di aver preso esatta conoscenza ed accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato speciale e si obbliga a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori nonché le disposizioni e le prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal RUP.

### **ARTICOLO 9 - Spese contrattuali e registrazione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico del Prestatore di Servizi sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifici del 28/07/2017 e del 21/09/2017.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

L'imposta di bollo sugli allegati "A" e "B" al presente contratto è stata assolta tramite contrassegno telematico n. 01161869100957 e n. 01161869290458.

### **ARTICOLO 10 - Controversie**

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI Titolo 1 "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

### **ARTICOLO 11 - Codici di comportamento**

Il Prestatore di Servizi dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Città metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana, adottato con

deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

### **ARTICOLO 12 - Tutela dati personali**

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Prestatore di Servizi che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

### **ARTICOLO 13 - Elenco Allegati**

Allegati parte integrante:

Allegato "A" Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

Allegato "B" Offerta Tecnica presentata dal Prestatore di Servizi.

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:

Elaborato A Relazione Tecnico Illustrativa

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.

Scrittura privata indicante la parti di prestazione

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero tredici (13) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo

sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

**Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Carlo Ferrante**

**Per il RTP Politecnica - Ingegneria ed Architettura - Società Cooperativa  
(mandataria): F.to Beatrice Gentili**

**Il Vice Segretario Generale: F.to Laura Monticini**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l'Imprenditore dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 5, 6, 10 e 11 del presente contratto.

**Per la RTP Politecnica - Ingegneria ed Architettura - Società  
Cooperativa (mandataria): F.to Beatrice Gentili**